

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1951

(61^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Comunicazioni :

PRESIDENTE Pag. 726

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e rinvio)

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi » (N. 1687)
(D'iniziativa del senatore Caso):

PRESIDENTE 726
VIGIANI, *relatore* 725, 726
CASO 726
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 726
SALVAGIANI 726

(Discussione e approvazione)

« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » (N. 1916):

PRESIDENTE 728, 729, 730
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 728, 230

VIGIANI, *relatore* Pag. 728, 730
PEZZINI 729, 730
D'ARAGONA 730
CASO 730
SALVAGIANI 730

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bo, Bosco Lucarelli, Braccesi, Caso, D'Aragona, Falck, Farina, Grava, Labriola, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Venditti, Vigiiani e Zane.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi » (N. 1687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

VIGIANI, *relatore*. Si è cercato di trovare un accordo fra i diversi emendamenti alla

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

61ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

proposta Caso riguardante modificazioni al decreto legislativo del 1946 in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi. Il proponente senatore Caso ha intenzione di modificare il titolo in quanto, in seguito alle parole « conservazione del posto » molti sono caduti in inganno e hanno creduto che il disegno di legge riguardasse altra materia; mentre il proponente, i presentatori degli emendamenti e il relatore si sono trovati d'accordo nel ritenere che il progetto dovesse servire solo per mettere i lavoratori riassunti in servizio delle classi dal 1917 al 1923 inclusa sullo stesso piano di quelli delle classi dal 1924 in poi.

Il disegno di legge è stato discusso già in due riunioni e io riterrei che la nuova dizione dell'articolo unico potrebbe essere la seguente: « L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, si applica a tutti i lavoratori delle classi di leva dal 1917 al 1923 inclusa riassunti in servizio dalle aziende private ai soli fini del riconoscimento della anzianità ».

Con questa precisazione mi pare che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

CASO. Secondo quanto ha accennato il relatore, avrei così modificato il titolo del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di anzianità di servizio e per il trattamento di quiescenza ai lavoratori chiamati alle armi ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non mi sembra accettabile questa modificazione perchè il decreto legislativo concerne principalmente la conservazione del posto e qui di conservazione del posto non si parla. Si tratta solo di discutere se a coloro che siano riassunti debba o meno essere computato agli effetti dell'anzianità di servizio il periodo di servizio prestato prima della chiamata alle armi. Feci a suo tempo tutte le riserve del caso e dimostrai che il provvedimento finiva col non avere alcun valore pratico in quanto rinviava la definizione della questione alla contrattazione in sede sindacale, in cui le parti sono libere di decidere come credono.

Pertanto, anche nella nuova formulazione, il disegno di legge conserva tutti gli inconve-

nienti che aveva prima. Io sono contrario; la Commissione, se crede, può anche approvare delle leggi inutili.

VIGIANI, *relatore*. I chiamati delle classi dal 1917 al 1924, riassunti in servizio, pur essendo più anziani dei chiamati delle classi 1924 e seguenti non hanno il trattamento di anzianità e di quiescenza che spetta a questi ultimi.

Poichè i più giovani lo hanno in virtù di un contratto collettivo di lavoro, estendere ai più anziani questo trattamento significa comprenderli nel trattamento stesso. Non c'è bisogno di un nuovo contratto collettivo per sanare la situazione interna di una azienda.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono parecchi i contratti collettivi che prevedono anzianità convenzionali. Quindi per una parte dei lavoratori il problema è già risolto. Per le classi di cui si interessa il senatore Caso la legge del 1945 provvede stabilendo delle aliquote di assunzione presso le aziende.

Comunque, posso anche ritenere esatta la posizione del senatore Caso, ma la mia obiezione non è per quello che il senatore Caso vuole raggiungere ma per il mezzo da lui scelto: facendo cioè un disegno di legge che autorizza un accordo che si può avere anche senza quel disegno di legge.

CASO. Ritengo che se non si fa una legge in tal senso il principio non sarà mai attuato dai datori di lavoro.

SALVAGIANI. Questa discussione si sarebbe dovuta evitare perchè l'argomento era stato demandato ad una Sottocommissione che in realtà però non si è più riunita.

PRESIDENTE. In base alla deliberazione già presa dalla Commissione di demandare ad una Sottocommissione l'esame del disegno di legge, prego i colleghi chiamati a far parte di questa Sottocommissione di riunirsi e di presentare alla Commissione delle proposte concrete.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Do ora lettura della lettera inviata dal collega senatore Pezzini all'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, in occasione dell'approvazione da parte

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

61ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

della nostra Commissione del disegno di legge concernente la previdenza e l'assistenza dei giornalisti. La lettera è così formulata: « Illustre Presidente, la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha approvato oggi in sede deliberante, con l'intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Rubinacci, il disegno di legge concernente la previdenza e l'assistenza dei giornalisti. In questa occasione la Commissione mi ha dato incarico di esprimere il suo saluto ai giornalisti italiani, la cui opera è legata al lavoro parlamentare da vincoli di stretta collaborazione.

« Sono particolarmente lieto di assolvere a tale incarico, e nel contempo Le invio, illustre Presidente, l'espressione sentita del mio devoto ossequio. f.to per il Presidente Pezzini ».

Il senatore Orlando ha così risposto: « Onorevole Presidente, il voto con cui codesta onorevole Commissione ha approvato in sede deliberante il disegno di legge sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti, costituisce per sè stesso un argomento di viva soddisfazione per la rapidità, veramente esemplare, onde in così grave argomento della più nobile forma di previdenza sociale, l'organo di una delle due Assemblee del Parlamento aveva accolto, col più autorevole e benevole consenso, il voto unanime di tutto il giornalismo italiano, senza distinzione di partiti o di tendenze. Ma la Commissione ha anche voluto, per mezzo del suo Presidente, darne comunicazione a me come Presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, con una forma così altamente lusinghiera che sarebbe già per noi una ragione di onore grandissima.

« Sarà mia cura di rendere noto a tutta la classe cotesto atto di squisita benevolenza, mentre da parte della Federazione da me rappresentata, assicuro che di nessun altro onore potremmo sentirci più fieri come della attestazione, che la Commissione ha voluto fare, di quei vincoli di stretta collaborazione al lavoro parlamentare, riconosciuti nell'opera dei giornalisti italiani.

« Personalmente, poi, io la ringrazio, onorevole Presidente, delle parole così benevole che ha voluto rivolgermi e che io ricambio con il più deferente e cordiale saluto. f.to V.E. Orlando ».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura** » (N. 1916).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'inosservanza agli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

La Commissione di giustizia ha espresso il seguente parere sfavorevole:

« Il testo unico delle leggi che prevedono le infrazioni a disposizioni sanitarie e misure igieniche e le relative sanzioni risale all'anno 1934 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Le penalità ivi comminate si ravvisano oggi non adeguate alla gravità delle trasgressioni e comunque di scarsa efficacia punitiva per la loro tenuità.

« Gli articoli 211, 213 e 214 dispongono in materia di risicoltura e specificatamente sugli obblighi cui sono tenuti i proprietari delle risaie circa la somministrazione gratuita del chinino (art. 211) la osservanza di misure igieniche e profilattiche nelle abitazioni e nei dormitori dei lavoratori (art. 213) e la fornitura dell'acqua potabile e la somministrazione di alimenti di buona qualità (art. 214). Le contravvenzioni alle suddette norme vengono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 5.000.

« Il disegno di legge proposto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro di grazia e giustizia prevede l'aumento della penalità da lire 3.000 a lire 10.000 ma si noti "per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione". Solo così si può comprendere la variazione appertata alla misura della pena pecuniaria perchè altri-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

61ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

menti atteso il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, che dispone l'aumento delle sanzioni pecuniarie per i reati del Codice penale e delle leggi speciali — del multiplo di otto — si frustrerebbe l'efficacia della stessa sanzione. E infatti il minimo di lire 1.600 (200×8) aumenterebbe, a lire 3.000 e il massimo di lire 40.000 (5.000×8) si ridurrebbe a sole lire 10.000. Viene quindi proposto un criterio sostanzialmente diverso e veramente innovatore: mentre la trasgressione che con la legge attuale è considerata in astratto — a prescindere dalla entità della azienda e dal numero dei lavoratori adibiti alla monda del riso — con la legge proposta si dovrà concretamente considerare il numero di questi lavoratori per applicare la penalità in proporzione.

«La 2ª Commissione interpellata per il parere — si trova di fronte ad un criterio che non ritiene di accogliere nel sistema del nostro diritto e per di più in una legge speciale. Sarebbe un sovvertire il nostro ordinamento giuridico perchè il reato commesso dal datore di lavoro nei confronti — in ipotesi — di un prestatore d'opera, verrebbe di per sé aggravato da elementi oggettivi che non si prestano a discriminazione.

«Il legislatore — pur trattandosi di materia sociale — cui rivolge la sua maggiore sensibilità ha il dovere di preoccuparsi — anche in vista di ulteriori sviluppi specie in sede di applicazione. La Commissione di giustizia nel dare il *parere sfavorevole* al disegno di legge che le è sottoposto rileva che l'osservanza efficiente delle norme del testo unico delle leggi sanitarie anche in ordine alla risicoltura può essere garantita da penalità pecuniarie, rilevanti o d'altra specie, con la particolare *aggravante per le trasgressioni che interessano un maggior numero di lavoratori* ma sempre però secondo il sistema che è più conforme allo spirito del nostro diritto e alle basi dell'attuale codificazione».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Così avviene che un'azienda grande che occupa 500 persone incorre in una ammenda sia pure elevata che è irrilevante. Pertanto proprio per la piena efficacia della sanzione, la cui necessità fu rilevata precisa-

mente dalla Commissione durante i suoi accessi nelle zone delle risaie, insisterei perchè fosse mantenuto il riferimento al numero dei lavoratori.

PRESIDENTE. Neanche io sono d'accordo con il parere della Commissione di giustizia. Esso accenna a un criterio fissato dal nostro Codice ma nel Codice o in leggi speciali sono stabilite delle multe che poi sono state aumentate di otto volte. È questo un criterio generale ma non toglie il diritto al legislatore di modificare il criterio generale codificato, con una legge speciale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Abbiamo l'articolo 27 della legge n. 264, sul collocamento, nel quale le ammende sono riferite a ogni lavoratore. Quella per la mancata denuncia della cessazione del rapporto di lavoro, va da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore. Quindi i precedenti in materia già li abbiamo nel nostro ordinamento giuridico e non credo che questo criterio si possa chiamare sovvertitore.

PRESIDENTE. Non soltanto, ma è più sovvertitore il parere della Commissione perchè arriva a dire «con la particolare aggravante per le trasgressioni che interessano un maggior numero di lavoratori». Non bisogna dimenticare che il Codice penale ha già fissato per le aggravanti l'articolo 61 che stabilisce quali sono le aggravanti in seguito a violazione del Codice penale e non si capisce perchè si debba creare un'aggravante speciale anzichè stabilire un aumento di penalità in rapporto al numero.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ci possiamo trovare di fronte alle piccole aziende risicole che verrebbero ad essere ingiustamente sacrificate mentre la disposizione avrebbe scarsa efficacia, come ho detto, in confronto alle grandi aziende.

PRESIDENTE. Do la parola al relatore perchè esprima il suo parere.

VIGIANI, *relatore*. Anzitutto desidero ricordare come, in occasione di un sopralluogo alle zone risicole, abbiamo rilevato che le pene comminate sono irrisorie e vanno quindi aumentate. Osservo poi che prima ancora che arrivasse il parere della Commissione di giustizia, anche io mi ero posto le difficoltà che la Commissione di giustizia ha rilevato: il testo originario della legge infatti nel fissare

la pena non si riferisce al numero dei lavoratori occupati nell'azienda ma all'infrazione di una determinata norma.

Io penso che con il nuovo testo non dovremmo innovare lo spirito della legge, ma solo adeguare la misura della pena al nuovo valore della moneta. Non ritengo equo infatti che un grande coltivatore, per una modesta infrazione, solo perchè ha un numero elevato di dipendenti, debba pagare una multa elevatissima. Ritengo quindi che il nuovo criterio proposto nel disegno di legge vada modificato.

Nella relazione ministeriale si legge: « Il disegno di legge che si propone, prevede l'aumento delle predette sanzioni, attualmente fissate nella misura da lire 200 a lire 5.000 rispettivamente da lire 3.000 a lire 10.000, stabilendo un criterio di proporzionalità in ragione del numero dei lavoratori cui la contravvenzione si riferisce, allo scopo di graduare l'entità della pena alla gravità del reato commesso »; si potrebbe dire invece « è applicabile l'ammenda da lire 3.000 a lire 250.000 tenendo conto del numero dei lavoratori occupati ».

PEZZINI. Poichè dobbiamo aggiornare le pene, moltiplichiamole per i coefficienti di svalutazione della moneta: per cinquanta o sessanta volte. Lo riterrei un aumento sufficiente.

PRESIDENTE. Occorrerebbe dare una formulazione diversa alla proposta per concretarla in un articolo. Tuttavia l'osservazione ha il suo valore e bisogna tenerne conto perchè la legge che il Ministro ha indicato come precedente si riferisce a casi singoli per cui si può applicare il minimo o il massimo della pena senza incidere soverchiamente. Do lettura comunque degli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle disposizioni sanitarie al fine di fornire gli elementi necessari alla discussione:

Art. 211.

La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.

La relativa spesa è ripetuta dalla Provincia nei modi e con le forme stabilite nell'articolo 316.

Il contravventore all'obbligo predetto è punito con l'ammenda da lire 200 a 5.000.

Art. 213.

Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'articolo 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.

I dormitori dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.

In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 5.000.

Art. 214.

Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 5.000 ».

X COMMISSIONE (Lav. emigr., prev. soc.)

61ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

PEZZINI. Il riferimento dell'ammenda al numero dei lavoratori come propone il disegno di legge porterebbe a delle applicazioni quasi aberranti. Molto sensata mi sembra quindi la modifica proposta dal relatore; non concordo tuttavia nella formulazione da lui proposta e neppure nelle cifre e nell'esortazione a tener conto del numero dei lavoratori dipendenti dall'azienda. Dovendo operare un aumento delle penalità che sono nel minimo di 200 e nel massimo di 5.000, io proporrei di moltiplicare tutto per cinquanta, dato che possiamo ritenere che dal 1934 ad oggi, vi sia stata una svalutazione di cinquanta volte. Andremmo quindi da 10.000 a 250.000. Abbiamo già un *excursus* che consente al giudice di tener conto di tutte le attenuanti e di tutte le aggravanti.

D'ARAGONA. Non si può applicare l'identica penalità a chi fa mancare il chinino ad una persona e a chi lo fa mancare a mille. Poi anzitutto parliamo di risaie e quindi non arriviamo mai a numeri iperbolici di lavoratori. Capisco che in seguito alla moltiplicazione di cui sopra, vengano delle cifre importanti, ma in questo caso preferisco diminuire l'importo della pena piuttosto che non tener conto del numero. Propongo quindi di tener conto del numero e di ridurre la pena fissando un minimo di 1.000 lire e un massimo di lire 5.000.

SALVAGIANI. Il senatore Pezzini propone di moltiplicare per cinquanta la pena pecuniaria. Ma, indipendentemente dal fatto che la svalutazione è superiore alle cinquanta volte, bisogna tener conto del numero dei lavoratori addetti alla coltura. D'altra parte le infrazioni cui le sanzioni si riferiscono più che una offesa al Codice rappresentano una offesa alla dignità della persona e a tutta la comunità sociale. Si tratta di infrazioni cui si potrebbe porre rimedio con poca spesa da parte del proprietario. Ritengo pertanto sia bene che la pena anziché essere ridotta, sia elevata il più possibile per costringere i datori di lavoro a rispettare le norme.

Per queste ragioni sono d'accordo con la proposta del senatore D'Aragona.

carle. Io per esempio, direi: da 5 a 10 dipendenti; da 100 a 300 anziché specificare volta per volta il numero dei dipendenti. Quando l'Ispettorato del lavoro fa le sue ispezioni mediche in uno stabilimento di 1000 operai, eleva la contravvenzione sulle inadempienze relative alla tossicità dell'ambiente di lavoro...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono contrario a questo criterio di classificazione rigorosa delle aziende per categoria.

PRESIDENTE. Concludendo, sono state presentate due proposte, quella dei senatori Vigiani e Pezzini che tende a togliere l'inciso: «per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione» e ad aumentare l'entità della pena e quella del senatore D'Aragona, alla quale accede il Ministro che tende a sostituire alle parole: «da lire 3.000 a lire 10.000» le altre: «da lire 1.000 a lire 5.000».

PEZZINI. Debbo aggiungere che non ho niente in contrario ad aumentare il coefficiente di svalutazione che poco fa avevo pensato di poter fissare nella misura di cinquanta volte.

VIGIANI, *relatore*. Aderisco alla proposta del senatore Pezzini e per dare un criterio al giudice aggiungerei: «È applicabile l'ammenda... tenendo conto del numero dei lavoratori».

PRESIDENTE. Non è una formulazione giuridicamente esatta. Bisognerebbe che lei dicesse: la pena è aggravata se il numero dei lavoratori è superiore a *tot*.

Metto ai voti la proposta dei senatori Pezzini e Vigiani di cui ho dato prima lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore D'Aragona. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge così come risulta in seguito all'emendamento del senatore D'Aragona. Chi l'approva è pregato di alzarsi.